



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori DELRIO, BOCCIA, ZAMPA, NICITA, ALFIERI, BASSO, BAZOLI, CAMUSSO, D’ELIA, FINA, FRANCESCHELLI, FRANCESCHINI, FURLAN, GIACOBBE, GIORGIS, IRTO, LA MARCA, LORENZIN, MALPEZZI, MANCA, MARTELLA, MIRABELLI, PARRINI, RANDO, ROJC, ROSSOMANDO, SENSI, TAJANI, VALENTE, VERDUCCI, VERINI e ZAMBITO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 LUGLIO 2024

Modifiche al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di regolamentazione dell’ingresso e del soggiorno nel territorio dello Stato per motivi di lavoro

ONOREVOLI SENATORI. - Le migrazioni dovrebbero essere governate non come emergenze, ma come fisiologico fattore di trasformazione e integrazione delle società moderne, da gestire in base ai principi di cittadinanza responsabile e inclusiva e sulla base della fissazione di un quadro chiaro di diritti e di doveri, pienamente coerente con la Costituzione repubblicana.

La scelta di legare la disciplina delle condizioni di accesso e soggiorno in Italia al lavoro e alla sua ricerca - ferma restando la disciplina speciale derivante da ulteriori e distinte situazioni di vulnerabilità, a partire da quella legata alle diverse forme di protezione internazionale - è manifestazione, nell'ispirazione originaria del testo unico del 1998, dell'intento di ancorare le politiche migratorie ai principi e ai valori fondamentali che denotano, nella Costituzione, i tratti fondamentali della comunità politica e tra i quali il lavoro assume una rilevanza centrale. L'integrazione di ogni persona - cittadina o straniera - nella comunità repubblicana è, in altri termini guidata in primo luogo e di regola dal lavoro: basti pensare anche soltanto a quanto disposto degli articoli 1, 3, secondo comma, e 4 della Costituzione. Ciò non esclude, come evidente, l'apertura della nostra comunità politica a percorsi e dinamiche di integrazione che dal lavoro prescindano, con riferimento a singole situazioni di vulnerabilità (inabilità al lavoro dovuta alle cause più diverse, ma non solo, come dimostra proprio la disciplina dell'asilo).

Quel che è certo è che, nell'ispirazione originaria del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero di cui

al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, il nesso tra soggiorno regolare e lavoro non solo assumeva un rilievo centrale, ma mostrava un solidissimo ancoraggio nel quadro costituzionale di riferimento, rispetto al quale si poneva in stretta e nettissima continuità. Allo stesso tempo, il modello regolatorio rimaneva aperto a istanze di carattere solidaristico, che si traducevano in una moderata flessibilità dei dispositivi di ingresso e soggiorno e, soprattutto, in una spiccata attenzione verso le politiche di integrazione economica e sociale dello straniero, a partire dalla garanzia del godimento - anche per lo straniero (e, a determinate condizioni, anche prescindendo dalla regolarità del soggiorno) - dei diritti sociali, come ad esempio quello all'istruzione e quello alla salute.

Tali aspetti - primari e qualificanti - della disciplina dell'immigrazione in Italia si sono tuttavia progressivamente affievoliti, soprattutto per effetto di un inesorabile irrigidimento del sistema, dovuto a un radicale cambio di prospettiva che - da integrazionista - è stata sempre più severamente condizionata da istanze di carattere securitario. Tale processo fu avviato dalla legge 30 luglio 2002, n. 189 (la cosiddetta « legge Bossi-Fini »), consolidato dal decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, e dalla legge 15 luglio 2009, n. 94 (cosiddetto « pacchetto sicurezza »), fino ad arrivare alla successione di ulteriori decreti-legge restrittivi soprattutto nel biennio 2018/2019. In particolare, ricordiamo il decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132 (cosiddetto « decreto sicurezza »), e il decreto-legge 24 giugno 2019, n. 53, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2019, n. 77

(cosiddetto « decreto sicurezza *bis* »), i cui effetti sono stati temperati dal successivo decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 173 (cosiddetto « decreto Lamorgese »), e poi nuovamente inaspriti – da ultimo – nella corrente legislatura (soprattutto ad opera del decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 2023, n. 50, cosiddetto « decreto Cutro »).

L'adozione di una prospettiva prevalentemente – se non esclusivamente – securitaria nell'approccio alla disciplina dell'ingresso e del soggiorno nel nostro Paese ha avuto una serie di conseguenze, intrecciate tra di loro.

Anzitutto, si è passati da una disciplina orientata a regolare canali di ingresso legale nel nostro Paese a una disciplina vocata piuttosto a contrastare l'ingresso e il soggiorno irregolare, sotto la spinta della costruzione propagandistica della « clandestinità » e dei suoi effetti sul piano della sicurezza e del contrasto della criminalità: in questa prospettiva deve essere letta l'introduzione – nel 2009, ad opera del richiamato « pacchetto sicurezza » – dell'articolo 10-*bis* del testo unico che, trasformando in reato l'ingresso e il soggiorno irregolare nel territorio nazionale, ha spostato completamente l'attenzione – nel dibattito pubblico, ma anche nell'esperienza giuridica e politica – dalla costruzione di efficaci politiche di ingresso e integrazione al piano della repressione.

Anche per questo, sulla spinta della costruzione politica e giuridica del « clandestino » e della conseguente gestione politica della paura, scarsa o nessuna attenzione è stata dedicata all'analisi delle cause degli ingressi irregolari nel nostro paese sia con riferimento alle cause remote – come le condizionanti climatiche, economiche e geopolitiche dei flussi migratori – sia con riferimento alle dinamiche di traffico di esseri

umani e al loro necessario contrasto sia, soprattutto, con riferimento alle cause prossime da ricondurre, soprattutto, proprio ai caratteri assunti dal modello di regolazione degli ingressi nel nostro ordinamento.

La seconda conseguenza dell'approccio securitario è stata infatti il progressivo irrigidimento – e la sempre più sterile burocratizzazione – degli istituti destinati a regolare l'ingresso e il soggiorno nel nostro paese.

Proprio con la legge n. 189 del 2002 fu superato – ad esempio – uno dei punti qualificanti della disciplina risalente alla fine degli anni Novanta e, in particolare, la possibilità di ingresso regolare per ricerca di lavoro, a favore di un ingresso improntato alla fissazione di quote e all'essere già in possesso di un contratto di lavoro in Italia. Un punto centrale, profondamente segnato – in sede di applicazione – dall'emergere di limiti via via più consistenti al sistema di determinazione delle quote, dovuti alla sempre più sporadica adozione dei decreti destinati a individuare le quote (i cosiddetti decreti flussi), all'inidoneità delle quote individuate a incrociare la domanda e l'offerta reali di lavoro per le persone migranti e, soprattutto, al requisito dell'ingresso in Italia successivamente alla ricezione dell'offerta di lavoro.

Per vent'anni, e ancora oggi, questo è stato – almeno sulla carta – l'unico mezzo di ingresso legale in Italia: uno strumento nella maggior parte dei casi solo virtuale che, piuttosto, è servito a tamponare il numero crescente di stranieri in condizione di soggiorno irregolare nel nostro paese.

A ciò deve aggiungersi l'irrigidimento del nesso tra lavoro e soggiorno, ad esempio con riguardo alla perdita del permesso di soggiorno in caso di venir meno del lavoro, solo parzialmente temperata da alcuni interventi normativi nel corso degli anni: simile rigido intreccio, associato alla situazione di crisi economica e di contrazione del mercato del lavoro soprattutto nel 2010, ha determi-

nato la crescita esponenziale del numero di stranieri irregolarmente soggiornanti, alimentando proprio la « narrazione » securitaria, in un corto circuito paradossale interrotto sporadicamente da interventi di sanatoria, resi necessari proprio dall'insostenibilità della situazione prodotta da un modello rivelatosi, nella sostanza, il primo generatore di irregolarità.

La sostanziale assenza di canali di ingresso legali nel nostro territorio - e questa è la terza conseguenza - ha avuto un ulteriore effetto paradossale, pure questo destinato ad alimentare la rappresentazione distorta del fenomeno migratorio, e consistente nel sovraccarico dei dispositivi di protezione internazionale.

In un quadro complesso di fattori - che includono anche le mutate condizioni geopolitiche, l'intensificarsi periodico di conflitti etnico-civili in Africa e Asia, il cambiamento climatico e il conseguente impoverimento della popolazione - anche l'assenza di corridoi di ingresso regolare in Italia ha infatti alimentato, ad esempio, gli arrivi attraverso rotte irregolari con gli enormi rischi umanitari - e l'inaccettabile carico di morte e dolore - ai quali non sarà mai possibile rassegnarsi né abituarsi. Per altro verso, nel corso degli anni la richiesta di protezione - nelle sue diverse forme (internazionale, sussidiaria, umanitaria, speciale, pure queste progressivamente circoscritte e ridotte nella loro operatività nel tempo) - ha spesso rappresentato, assieme alle sanatorie, l'unico strumento di regolarizzazione delle condizioni di soggiorno di chi fosse già presente nel nostro territorio ma privo di un valido titolo per soggiornarvi. Ciò ha avuto l'effetto di sovraccaricare istituti e apparati destinati a far fronte a tutt'altro tipo di numeri e rispondenti a una *ratio* ben diversa da quella di gestire la presenza di stranieri irregolari sul territorio; e ancora una volta, la risposta del legislatore - nelle diverse fasi storiche - è stata quella di provare ad arginare il fe-

nomeno in chiave repressiva, restringendo le maglie della protezione internazionale e rendendo più difficoltoso l'accesso alla giurisdizione per impugnare i dinieghi. In questa prospettiva devono essere letti interventi apparentemente distanti tra loro come il superamento della protezione umanitaria, lo smantellamento dei sistemi di accoglienza diffusa a partire dal 2018 fino ad arrivare all'inasprimento delle condizioni e dei tempi di detenzione amministrativa in frontiera (e non solo), a tacere delle politiche di criminalizzazione dei soggetti che - come le organizzazioni non governative - hanno tentato di porre rimedio a naufragi e stragi sulle rotte della disperazione.

Ancora insufficiente, in questo quadro, l'intervento dell'ordinamento dell'Unione europea, il quale è stato dedicato esclusivamente alla disciplina dell'accesso alle diverse forme di protezione internazionale e alla conseguente disciplina dei rimpatri. A tacere dei complessi e non sempre soddisfacenti aspetti tecnici della disciplina di fonte europea, si pensi soprattutto alla declinazione del principio della solidarietà tra gli Stati, rimasto sempre e finora ancorato al principio di assunzione di responsabilità sulla persona migrante da parte del paese di primo ingresso e dalla tendenziale e ricorrente resistenza degli Stati membri non frontalieri a farsi carico di quote di migranti, a prescindere dallo Stato di primo ingresso. Questa infatti, in sintesi estrema, l'ispirazione del sistema avviato con la firma della Convenzione di Dublino del 1990 e attuato nell'ordinamento dell'Unione europea con una serie di regolamenti (fino al regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, cosiddetto « regolamento Dublino III ») e direttive (come la direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, cosiddetta « direttiva procedure » e la direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 di-

cembre 2011, cosiddetta « direttiva qualifiche ».

Il quadro sin qui descritto – e, in modo particolare, la sostanziale assenza di canali legali di ingresso unitamente alla materiale impossibilità di regolarizzare le condizioni di soggiorno di chi sia già sul nostro territorio – non è grave soltanto per il cambio di prospettiva che reca in sé, con riguardo allo spostamento di fuoco dal lavoro alla sicurezza. Il venir meno della consapevolezza del senso stesso del nesso tra soggiorno e lavoro ha infatti inciso in profondità sulle condizioni di vita degli stranieri in Italia, rendendole sistematicamente più precarie e – conseguentemente – vulnerabili ed esposte a pratiche di grave sfruttamento del lavoro. Lo dimostra, paradigmaticamente, la condizione bracciantile in molte campagne del nostro paese, come confermato da ultimo dalla tragica morte di Satnam Singh, ultimo di una serie di braccianti costretti a lavorare in condizioni al limite dello schiavismo. In casi come questo, infatti, l'esistenza di prassi gravemente lesive della libertà e della dignità del lavoratore – come il cosiddetto caporalato – viene alimentata e rafforzata dalla strutturale precarietà in cui versano le vite di coloro che offrono la propria forza lavoro nei campi. Una precarietà che è tanto più ingiusta, proprio perché il lavoratore straniero è continuamente messo di fronte al dilemma della perdita del soggiorno regolare – conseguente all'abbandono del posto di lavoro – e, soprattutto, perché in moltissimi casi o il bracciante è uno straniero in condizione di soggiorno irregolare o è tenuto sotto scacco dalle vicende burocratiche della regolarizzazione del soggiorno.

Le rigidità del sistema, per come sin qui esposte, rendono insomma il lavoratore straniero – in moltissimi casi e non solo in ambito bracciantile – non solo precario e vulnerabile, ma ricattabile, con una palese e in-

tollerabile violazione dello stesso articolo 4 della Costituzione.

Irrigidimento dei dispositivi di ingresso e soggiorno, sistematica generazione di irregolarità, sovraccarico del sistema di protezione internazionale e adozione di una prospettiva esclusivamente securitaria concorrono quindi a definire un modello di regolazione dei flussi migratori che pare ormai del tutto inadeguato a fare fronte a un fenomeno non occasionale, ma sistemico. La pressione migratoria è infatti destinata a rimanere elevata a lungo, specialmente lungo le coste del Mediterraneo per le questioni geopolitiche legate al continente africano e per i fattori demografici, sociali e climatici che accompagnano e determinano la pressione migratoria.

L'immigrazione è, contemporaneamente, la più formidabile forza di cambiamento delle società avanzate, ma anche la più formidabile fonte di paura. Tale paura non è però inevitabile: è compito della politica e della legislazione guidare e governare i processi di trasformazione con strumenti adeguati, capaci di tenere assieme solidarietà, integrazione e sicurezza. Alla paura va sostituita una speranza fondata su meccanismi ordinati e giusti, su alleanze tra società civile italiana e dei paesi di origine degli immigrati e su intese tra Stati reciprocamente interessati ad una programmazione legale congiunta dei movimenti di persone che, non va dimenticato, sono capitali fondamentali anche per lo sviluppo del paese di origine. La sicurezza, insomma, non va declinata solo attraverso presidi di carattere penale – come fatto finora – ma interpretata e costruita anzitutto nel prisma dell'inclusione e della sicurezza sociale: perché una società capace di accogliere e includere, perché dotata di dispositivi normativi pienamente adeguati allo scopo, è una società più sicura.

Rimane illusorio, allora, pensare di continuare ad affrontare il fenomeno migratorio

semplicemente attraverso misure di repressione dirette verso le organizzazioni non governative – che, sostituendosi a poteri pubblici indifferenti, tentano di porre rimedio e fine alle stragi di migranti nel Mediterraneo e sulla rotta balcanica – o verso gli stranieri già presenti in Italia, criminalizzati per una irregolarità alla quale non hanno modo di rimediare per le strutturali carenze del sistema.

E rimane per noi inaccettabile il continuo processo di riduzione del riconoscimento di diritti, come recentemente avvenuto (ad opera del richiamato decreto-legge n. 20 del 2023) per i minori stranieri non accompagnati.

L'immigrazione va governata e non subita, accompagnata da processi di inserimento, integrazione, inclusione e contemperando i legittimi interessi della persona migrante con quelli altrettanto legittimi della società civile ospitante evitando discriminazioni, segregazione etnica, religiosa o di genere.

Di fronte a tale situazione, il presente disegno di legge si pone nella logica di un radicale cambio di paradigma che – superando l'impianto che il sistema è venuto assumendo a partire dalla legge Bossi-Fini – adegui il modello regolatorio alla realtà, assicurando al tempo stesso piena tutela alla persona straniera in ogni ambito della sua vita, dal lavoro, allo studio, alle relazioni familiari.

Ciò richiede, anzitutto, un cambio di prospettiva che riporti al centro il lavoro del migrante. In questa chiave, diviene necessario rendere i flussi migratori stabili e regolari, gestendoli secondo principi fondamentali che hanno già animato diverse esperienze positive in altri Paesi e anche nel nostro e, in particolare, favorendo i meccanismi di sponsorizzazione, la semplificazione delle condizioni e delle modalità di rilascio, così come della durata dei permessi di soggiorno, la facilitazione dell'ingresso a per-

sone dotate di particolari capacità in settori di importanza vitale per lo sviluppo economico e sociale del paese e i ricongiungimenti familiari.

Per questo motivo, il primo è più importante principio ispiratore di questa proposta riguarda la riforma dei criteri e delle procedure di accesso legale nel Paese per lavoro allo scopo di rendere l'offerta di lavoro più consona alla domanda, di adeguare la normativa al quadro costituzionale rendendo di nuovo il tema del lavoro centrale nella programmazione, gestione e filosofia dell'immigrazione.

Il presente disegno di legge si propone quindi di superare – nell'impostazione culturale e nell'applicazione pratica – l'impostazione della normativa vigente, offrendo gli strumenti per un governo razionale dell'immigrazione che ha come unico obiettivo la promozione dell'immigrazione regolare.

Il disegno di legge si compone di sei articoli.

L'articolo 1 modifica gli articoli 3 e 21 del testo unico di cui al richiamato decreto legislativo n. 286 del 1998. Nell'ottica del radicale cambio di prospettiva nella gestione dell'immigrazione, da emergenza a elemento ordinario delle società moderne, nel quadro di una rinnovata centralità di diritti e doveri a cominciare dal lavoro, la modifica all'articolo 3 reintroduce anzitutto la competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali nella gestione delle politiche migratorie, rendendo così evidente ed effettivo il passaggio da una visione esclusivamente securitaria a una visione inclusiva e responsabilizzante.

In questa stessa prospettiva, si modificano i commi 3 e 4 dell'articolo 3, prevedendo che il documento programmatico, nell'individuare i criteri generali per la definizione dei flussi di ingresso nel territorio dello Stato, delinei gli interventi pubblici volti a favorire le relazioni familiari, l'inserimento sociale e l'integrazione culturale degli stra-

nieri residenti in Italia, nel rispetto delle diversità e delle identità culturali delle persone, preveda gli strumenti per un positivo reinserimento nei Paesi di origine e tenga conto anche: *a)* dei dati relativi alla richiesta di lavoro elaborati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali; *b)* delle indicazioni provenienti dai consigli territoriali per l'immigrazione istituiti presso le prefetture-uffici territoriali del Governo, dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano sui flussi sostenibili in rapporto alle capacità di assorbimento del tessuto sociale e produttivo.

Il cambio di prospettiva rende altresì necessario un cambiamento nella definizione delle quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato - al netto dei ricongiungimenti familiari e delle misure di protezione - che potranno entrare non solo per lavoro subordinato, stagionale e non stagionale, e per lavoro autonomo, ma anche per ricerca di lavoro. Si tratta di una modifica fondamentale per rendere l'offerta di lavoro più consona alla domanda e che mette il tema del lavoro al centro della programmazione, della gestione e della stessa impostazione di principio delle politiche dell'immigrazione.

Al fine di rendere effettiva la sinergia tra programmazione e fabbisogno, il comma 2 dell'articolo 1 modifica il comma 4-*ter* dell'articolo 21 prevedendo che le regioni debbano (e non già possano) trasmettere entro il 30 novembre di ogni anno il rapporto sulla presenza e sulla condizione degli immigrati extracomunitari nel territorio regionale, contenente anche le indicazioni previsionali relative ai flussi sostenibili nel triennio successivo in rapporto alla capacità di assorbimento del tessuto sociale e produttivo.

L'articolo 2 inserisce un articolo 3-*bis* nel testo unico, dedicato alla formazione di liste di lavoratori stranieri che intendono fare ingresso nel territorio dello Stato per ricerca di lavoro. Si prevede, in particolare, che

vengano definite - con decreto interministeriale - liste organizzate in base alle singole nazionalità con criterio cronologico, alle quali possano iscriversi i lavoratori stranieri che intendano fare ingresso in Italia per lavoro, anche stagionale, da coordinare con quelle già previste in attuazione delle intese conseguenti agli accordi con i Paesi di origine concernenti l'ingresso per lavoro e il rimpatrio e da realizzare prioritariamente con Stati che abbiano dimostrato un atteggiamento collaborativo in materia di contrasto all'immigrazione clandestina.

La procedura per l'iscrizione nelle liste deve tenere conto del grado di conoscenza della lingua italiana, dei titoli e della qualifica professionale posseduti, dell'eventuale frequenza di corsi di istruzione e di formazione professionale nei Paesi di origine, nell'ambito dei quali sia garantita la diffusione dei valori a cui si ispira la Costituzione italiana e dei principi su cui si basa la convivenza della comunità nazionale.

L'articolo 3 introduce nel testo unico un articolo 4.1, che disciplina l'ingresso nel territorio dello Stato per l'inserimento nel mercato del lavoro. Si prevede, in particolare, che l'ingresso avvenga a seguito di richiesta, nominativa o numerica, proveniente da regioni, province autonome, enti locali, associazioni imprenditoriali, professionali e sindacali, nonché istituti di patronato, con la costituzione di forme di garanzia patrimoniale a carico dell'ente o dell'associazione richiedente.

Lo stesso articolo 4.1 elenca, al comma 3, i soggetti autorizzati all'attività d'intermediazione tra datori di lavoro italiani e cittadini stranieri non comunitari ai fini del loro inserimento nel mercato del lavoro in Italia. Tali soggetti, raggruppati in quattro categorie, sono: *a)* i soggetti autorizzati allo svolgimento delle attività di somministrazione, intermediazione, ricerca e selezione del personale, nonché supporto alla ricollocazione professionale; *b)* le organizzazioni nazionali

degli imprenditori e datori di lavoro e dei lavoratori, organismi internazionali finalizzati al trasferimento dei lavoratori stranieri in Italia ed al loro inserimento nei settori produttivi del Paese, nonché enti e associazioni operanti nel settore dell'immigrazione, anche in collaborazione con le regioni, le province autonome e altri enti locali; *c*) università, consorzi universitari, fondazioni universitarie, enti pubblici nazionali di ricerca; *d*) le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

Il comma 5 prevede poi che, entro otto giorni dall'ingresso in Italia, lo straniero richieda al comune il rilascio di un permesso di soggiorno per ricerca di lavoro di durata annuale, convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro mentre il comma 6 esclude dall'ingresso per ricerca di lavoro gli stranieri ai quali non sia consentito l'ingresso in Italia ai sensi dell'articolo 4, comma 3 del testo unico o che risultino segnalati, per motivi di pericolosità sociale, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali in vigore per l'Italia, ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato.

L'articolo 4 modifica l'articolo 5 del testo unico introducendo misure di semplificazione della procedura di rilascio e rinnovo del permesso di soggiorno e modificandone la durata.

In particolare, si prevede che il permesso di soggiorno venga richiesto al comune in cui lo straniero si trova: si tratta di una importante misura di semplificazione, attesa soprattutto la maggiore prossimità del comune rispetto agli uffici attualmente preposti al rilascio del permesso di soggiorno (nuova formulazione del comma 2 dell'articolo 5, di cui alla lettera *a*) dell'articolo). La nuova formulazione del comma 3-*bis* dell'articolo 5 modifica la durata del permesso di soggiorno per motivi di lavoro prevedendo che essa coincida con quella indicata nel contratto di lavoro e che non possa comunque

superare un anno in relazione al permesso di soggiorno per lavoro stagionale, due anni in relazione al permesso di soggiorno per ricerca di lavoro, i tre anni in relazione al permesso di soggiorno per lavoro subordinato a tempo determinato e i quattro anni in relazione al permesso di soggiorno per lavoro a tempo indeterminato (lettera *b*)). La lettera *c*) aumenta da due a tre anni la durata del permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare. La lettera *d*) riformula infine il comma 4 dell'articolo 5 semplificando le procedure per il rinnovo del permesso di soggiorno. Si prevede, in particolare, che il rinnovo del permesso di soggiorno è richiesto dallo straniero al comune in cui dimora almeno trenta giorni prima della sua scadenza ed è sottoposto alla verifica delle condizioni previste per il rilascio e per il rinnovo previste dal testo unico. Si prevede altresì che il permesso di soggiorno per lavoro a tempo indeterminato sia rinnovato per una durata uguale al doppio di quella stabilita con il rilascio iniziale. E si prevede infine, che dal momento della presentazione della richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno e fino al rilascio del permesso di soggiorno rinnovato, siano prorogati gli effetti e l'efficacia del permesso di soggiorno in scadenza o scaduto.

L'articolo 5 introduce, dopo l'articolo 22, i due articoli 22-*bis* e 22-*ter*, la cui formulazione è mutuata dalla proposta promossa con la campagna Ero Straniero.

Il nuovo articolo 22-*bis* introduce un fondamentale e necessario strumento di regolarizzazione strutturale degli stranieri irregolarmente soggiornanti, subordinatamente alla stipula di un contratto di lavoro. Si tratta, potenzialmente, di uno strumento in grado di arrestare quel fenomeno di « produzione di irregolarità » ascrivibile all'attuale modello regolatorio e prima esposto in dettaglio. Attualmente, infatti, allo straniero irregolarmente soggiornante nel nostro paese non è offerta alcuna possibilità di regolariz-

zazione. L'articolo 22-*bis*, invece, prevede che i datori di lavoro possano presentare istanza per concludere un contratto di lavoro subordinato con cittadini stranieri non comunitari irregolarmente soggiornanti sul territorio nazionale ovvero in possesso di un permesso di soggiorno scaduto, non rinnovato o convertito ovvero che non permette la conversione in motivi di lavoro. Si prevede altresì che analoga istanza possa essere presentata dai cittadini stranieri che si trovano in tale condizione qualora dispongano di un impegno all'assunzione da parte di un datore di lavoro. L'istanza deve essere presentata allo sportello unico per l'immigrazione e deve riguardare un contratto di lavoro di almeno 6 mesi, con orario a tempo pieno o a tempo parziale e non inferiore a 20 ore settimanali, con retribuzione convenuta non inferiore a quella prevista dal contratto collettivo di lavoro di riferimento. Si prevede inoltre che in caso di cessazione del rapporto di lavoro, si applichi l'articolo 22, comma 11 (che consente di essere reinserito nel mercato del lavoro senza perdere il titolo di soggiorno). I commi da 4 a 10 dell'articolo 22-*bis* disciplinano le attività di verifica demandate allo sportello unico, unitamente all'emissione dei pareri da parte della questura e dell'ispettorato territoriale del lavoro, nonché gli ulteriori adempimenti procedurali e le cause ostative all'ammissione delle istanze.

L'articolo 22-*ter* disciplina, invece, la possibilità di rilasciare un permesso di soggiorno per radicamento sociale. Si prevede in particolare che possa essere rilasciato un permesso di soggiorno per radicamento sociale, della durata di due anni, rinnovabile, allo straniero comunque presente, da almeno tre anni, nel territorio dello Stato a qualsiasi titolo, anche nel caso in cui non gli sia stato riconosciuto il diritto di asilo o di altre forme di protezione internazionale, che dimostri di essere radicato nel territorio nazionale e integrato nel tessuto civile, sociale e

ordinamentale del Paese, in assenza di sentenze di condanna passate in giudicato per reati gravissimi. Il radicamento e l'integrazione dello straniero sono desumibili da elementi quali l'immediata disponibilità al lavoro, il grado di conoscenza della lingua italiana, la frequentazione di corsi di formazione professionale, i legami familiari o altre circostanze di fatto o comportamenti idonei a dimostrare un legame stabile con il territorio nel quale vive. Il permesso per radicamento sociale è rilasciato dal questore.

L'articolo 6 interviene organicamente sulle disposizioni del testo unico che, attualmente, limitano la convertibilità dei permessi di soggiorno già rilasciati in permessi di soggiorno ad altro titolo. L'attuale sistema di preclusioni rappresenta, infatti, uno dei fattori di irrigidimento e blocco del sistema, contribuendo a produrre irregolarità in relazione a coloro che - presenti sul territorio nazionale con uno specifico titolo di soggiorno, magari di durata limitata (ad esempio: per cure mediche) - maturino i requisiti per ottenere un permesso di soggiorno a diverso titolo (ad esempio: trovino un lavoro e quindi abbiano titolo per ottenere un permesso per motivi di lavoro, ovvero si sposino e quindi abbiano titolo per un permesso di soggiorno per motivi familiari). In questo modo, oltre a prevenire situazioni di irregolarità, si «allineano» le vicende del permesso di soggiorno alle vicende di vita dello straniero, emancipandolo e, in alcuni casi, sottraendolo a situazioni di ricattabilità.

L'articolo 7 prevede l'abrogazione delle disposizioni rese superflue dalle innovazioni recate dall'articolato ovvero incompatibili con la sua impostazione di fondo. In particolare, viene abrogato il contratto di soggiorno - che non ha più motivo di essere mantenuto alla luce delle nuove condizioni e modalità di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro - e viene abrogato, soprattutto, il reato di ingresso e soggiorno illegale sul territorio.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Disposizioni in materia di politiche migratorie)

1. Al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3:

1) al comma 1:

1.1) al primo periodo, le parole: « sentiti i Ministri interessati » sono sostituite dalle seguenti: « sentiti il Ministro dell'interno, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e gli altri Ministri interessati »;

1.2) al quarto periodo, le parole: « Il Ministro dell'interno presenta » sono sostituite dalle seguenti: « Il Ministro dell'interno e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali presentano »;

2) il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Il documento individua inoltre i criteri per la definizione dei flussi di ingresso nel territorio dello Stato, anche sulla base della richiesta di lavoro risultante dalle liste di cui all'articolo 3-bis, delinea gli interventi pubblici volti a favorire le relazioni familiari, l'inserimento sociale e l'integrazione culturale degli stranieri residenti in Italia, nel rispetto delle diversità e delle identità culturali delle persone, e prevede gli stru-

menti per un positivo reinserimento nei Paesi di origine »;

3) il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro delle imprese e del *made in Italy* e il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, d'intesa con il Comitato di cui all'articolo 2-*bis*, previo confronto con le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale e previo monitoraggio semestrale delle esigenze del mercato del lavoro, che tenga conto dei dati sull'effettiva richiesta di lavoro elaborati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, delle indicazioni provenienti dai Consigli territoriali per l'immigrazione istituiti presso le prefetture - uffici territoriali del Governo, dei programmi di istruzione e di formazione professionale nei Paesi di origine, delle indicazioni provenienti dalle regioni e dalle province autonome sulle capacità di assorbimento del tessuto sociale e produttivo, sono annualmente definite, entro il termine del 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento del decreto, sulla base dei criteri individuati nel documento programmatico e della richiesta di lavoro risultante dalle liste di cui all'articolo 3-*bis*, le quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro subordinato, anche stagionale, per lavoro autonomo e per ricerca di lavoro. Qualora se ne ravvisi l'opportunità, ulteriori decreti possono essere emanati durante l'anno. I visti di ingresso, i permessi di soggiorno per lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale, per lavoro autonomo e per ricerca di lavoro, sono rilasciati entro il limite delle quote predette. In caso di mancata adozione del decreto di programmazione annuale, il Presidente del Consiglio dei ministri può

provvedere in via transitoria, con proprio decreto »;

4) al comma 6, le parole: « con il Ministro dell'interno » sono sostituite dalle seguenti: « con il Ministro dell'interno e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali »;

5) al comma 6-*bis*, le parole: « il Ministero dell'interno espleta » sono sostituite dalle seguenti: « il Ministero dell'interno e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali espletano »;

b) all'articolo 21, comma 4-*ter*, le parole: « possono trasmettere » sono sostituite dalle seguenti: « trasmettono ».

Art. 2.

(Introduzione di liste di lavoratori stranieri per l'ingresso nel territorio dello Stato)

1. Dopo l'articolo 3 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è inserito il seguente:

« Art. 3-*bis*. - (*Liste di lavoratori stranieri per l'ingresso nel territorio dello Stato*) -1. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle imprese e del *made in Italy* e con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, previo confronto con le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentativi sul piano nazionale, in conformità con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 3, comma 4, sono definite liste organizzate in base alle singole nazionalità con criterio cronologico, alle quali possono iscriversi i lavoratori stranieri che intendano fare ingresso in Italia per lavoro, anche stagionale. Le suddette liste sono coordinate con quelle già previste in attuazione delle intese conseguenti agli accordi con i Paesi di origine

concernenti l'ingresso per lavoro e il rimpatrio e sono realizzate prioritariamente in relazione a lavoratori cittadini di Stati che collaborano attivamente con l'Italia in materia di contrasto all'immigrazione irregolare.

2. Il decreto di cui al comma 1 prevede:

a) l'individuazione dei soggetti, quali enti e organismi nazionali o internazionali con sedi nei Paesi di origine o autorità degli stessi Paesi, ai quali affidare, mediante convenzione con lo Stato italiano, la responsabilità dell'iscrizione nelle liste di cui al comma 1 e della loro tenuta, prevedendo la trasmissione delle liste alle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane all'estero;

b) la definizione di una procedura per l'iscrizione nelle liste di cui al comma 1, che tenga conto del grado di conoscenza della lingua italiana, dei titoli e della qualifica professionale posseduti, dell'eventuale frequenza di corsi di istruzione e di formazione professionale nei Paesi di origine, nell'ambito dei quali sia garantita la diffusione dei valori a cui si ispira la Costituzione italiana e dei principi su cui si basa la convivenza nella comunità nazionale ».

Art. 3.

(Ingresso nel territorio dello Stato per l'inserimento nel mercato del lavoro)

1. Dopo l'articolo 4 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è inserito il seguente:

« Art. 4.1. - *(Ingresso nel territorio dello Stato per motivi di lavoro)* - 1. L'ingresso nel territorio dello Stato per l'inserimento nel mercato del lavoro, nell'ambito delle quote a tale fine previste, del cittadino straniero iscritto nelle liste di cui all'articolo 3-bis, ove istituite nel Paese di residenza, avviene a seguito di richiesta, nominativa o numerica, proveniente dalle regioni, province autonome di Trento e Bolzano, enti

locali, associazioni imprenditoriali, professionali e sindacali, nonché istituti di patronato, con la costituzione di forme di garanzia patrimoniale a carico dell'ente o dell'associazione richiedente.

2. L'ingresso nel territorio dello Stato per ricerca di lavoro tramite *sponsor* o attività di intermediazione, nell'ambito delle quote a tale fine previste, del cittadino straniero, è subordinato alla prestazione di adeguata garanzia da parte di soggetti appositamente autorizzati o di adeguata garanzia individuale da parte del cittadino italiano o straniero con permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo nell'Unione europea che intenda farsi garante dell'ingresso di un cittadino straniero non comunitario.

3. Sono autorizzati all'attività d'intermediazione tra datori di lavoro italiani e cittadini stranieri non comunitari:

a) i soggetti autorizzati allo svolgimento delle attività di somministrazione, intermediazione, ricerca e selezione del personale, nonché supporto alla ricollocazione professionale, di cui agli articoli 4 e 6 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e gli altri soggetti autorizzati all'attività di intermediazione ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150;

b) le organizzazioni nazionali degli imprenditori, dei datori di lavoro e dei lavoratori, gli organismi internazionali aventi la finalità di favorire e organizzare il trasferimento dei lavoratori stranieri in Italia e il loro inserimento nei settori produttivi del Paese, nonché gli enti e le associazioni operanti nel settore dell'immigrazione, anche in collaborazione con le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e altri enti locali;

c) le università, le fondazioni universitarie, gli enti pubblici nazionali di ricerca;

d) le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

4. Il richiedente deve fornire una garanzia economica per il sostentamento del cittadino straniero nel periodo iniziale di soggiorno di sei mesi, di importo pari all'assegno di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

5. Entro otto giorni lavorativi dall'ingresso in Italia il cittadino straniero richiede al comune competente il rilascio di un permesso di soggiorno di durata annuale per ricerca di lavoro. Tale permesso può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro in caso di instaurazione di un contratto di lavoro di almeno sei mesi, con orario a tempo pieno o a tempo parziale e non inferiore a venti ore settimanali, rinnovabile alla scadenza se permangono le garanzie economiche di cui al comma 4.

6. Non sono ammessi alle procedure previste dal presente articolo i cittadini stranieri per i quali non è permesso l'ingresso in Italia ai sensi dell'articolo 4, commi 3 e 6 ».

Art. 4.

(Disposizioni in materia di rilascio e di durata dei permessi di soggiorno)

1. All'articolo 5 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Per i lavoratori stranieri che entrano nel territorio dello Stato in quanto autorizzati all'ingresso nell'ambito delle liste di cui all'articolo 3-bis, il permesso di soggiorno è rilasciato, secondo le modalità previste nel regolamento di attuazione, dal comune in cui si trova il lavoratore medesimo, entro ventiquattro ore dal suo ingresso nel territorio dello Stato. Per i lavoratori stranieri che entrano nel territorio dello Stato per ricerca di lavoro, il permesso di soggiorno è richie-

sto secondo le modalità previste nel regolamento di attuazione, al comune in cui lo straniero si trova entro otto giorni lavorativi dal suo ingresso nel territorio dello Stato, ed è rilasciato per le attività previste dal visto d'ingresso o dalle disposizioni vigenti. Il regolamento di attuazione può prevedere speciali modalità di rilascio del permesso di soggiorno relativamente ai soggiorni per l'esercizio delle funzioni di ministro di culto, nonché ai soggiorni in case di cura, ospedali, istituti civili e religiosi e altre convenienze »;

b) il comma 3-*bis* è sostituito dal seguente:

« 3-*bis*. La durata del permesso di soggiorno è quella indicata nel contratto di lavoro e non può comunque superare un anno in relazione al permesso di soggiorno per lavoro stagionale, due anni in relazione al permesso di soggiorno per ricerca di lavoro, tre anni in relazione al permesso di soggiorno per lavoro subordinato a tempo determinato e quattro anni in relazione al permesso di soggiorno per lavoro a tempo indeterminato. »;

c) al comma 3-*sexies*, le parole: « due anni » sono sostituite dalle seguenti: « tre anni » e le parole: « tre anni » sono sostituite dalle seguenti: « quattro anni »;

d) il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. Il rinnovo del permesso di soggiorno è richiesto dallo straniero al comune in cui dimora almeno trenta giorni prima della sua scadenza ed è sottoposto alla verifica delle condizioni previste per il rilascio e per il rinnovo previste dal presente testo unico. Il permesso di soggiorno per lavoro a tempo indeterminato è rinnovato per una durata uguale al doppio di quella stabilita con il rilascio iniziale. Dal momento della presentazione, nei termini previsti dal presente comma, della richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno e fino al rilascio del

permesso di soggiorno rinnovato, sono prorogati gli effetti e l'efficacia del permesso di soggiorno in scadenza o scaduto ».

2. All'articolo 22 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« *1.* In ogni provincia è istituito presso la prefettura-ufficio territoriale del Governo uno sportello unico per l'immigrazione, responsabile del rilascio e del rinnovo del permesso di soggiorno, ove non diversamente previsto dal presente testo unico »;

b) al comma 2, la lettera *c)* è abrogata;

c) al comma 3, le parole: « alle lettere *b)* e *c)* » sono sostituite dalle seguenti: « alla lettera *b)* »;

d) al comma *6-bis*, le parole: « della sottoscrizione del contratto di soggiorno » sono sostituite dalle seguenti: « del rilascio del permesso di soggiorno ».

Art. 5.

(Disposizioni in materia di soggiorno dei lavoratori stranieri non comunitari e introduzione del permesso di soggiorno per radicamento sociale)

1. Dopo l'articolo 22 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono inseriti i seguenti:

« Art. 22-*bis*. - *(Disposizioni in materia di soggiorno dei lavoratori stranieri non comunitari)* - *1.* I datori di lavoro possono presentare istanza per stipulare un contratto di lavoro subordinato con cittadini stranieri non comunitari presenti sul territorio nazionale in possesso di un permesso di soggiorno scaduto, non rinnovato o convertito o di cui non è consentita la conversione per motivi di lavoro. La medesima istanza può altresì essere presentata dai

cittadini stranieri che si trovano in tale condizione qualora dispongano di un impegno all'assunzione da parte di un datore di lavoro.

2. Nelle istanze di cui al comma 1 sono indicate:

a) la durata del contratto di lavoro, che deve essere di almeno sei mesi, con orario a tempo pieno o a tempo parziale e non inferiore a venti ore settimanali;

b) la retribuzione convenuta, non inferiore a quella prevista dal contratto collettivo di lavoro di riferimento stipulato dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

3. Se il rapporto di lavoro cessa, anche nel caso di contratto a carattere stagionale, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 22, comma 11. Al cittadino straniero potrà essere altresì rilasciato, ricorrendone i presupposti, un permesso di soggiorno per motivi di lavoro o per altri motivi previsti dal presente testo unico.

4. Le istanze di cui al comma 1 sono presentate, anche per via telematica, allo sportello unico per l'immigrazione di cui all'articolo 22. Al fine della valutazione della congruità delle istanze con riferimento alla capacità economica del datore di lavoro per l'instaurazione del rapporto di lavoro di cui al comma 1 del presente articolo si applica l'articolo 30-bis, comma 8, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394.

5. Lo sportello unico per l'immigrazione, verificata l'ammissibilità dell'impegno all'assunzione di cui al comma 1, richiede il parere della questura sull'insussistenza di motivi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno, nonché il parere del competente ispettorato territoriale del lavoro in ordine alla capacità economica del datore di lavoro e alla congruità delle condizioni di lavoro applicate. I suddetti pareri devono essere resi entro trenta giorni dalla data di presen-

tazione dell'istanza di cui al comma 1 e a essi si applica l'articolo 20, commi 1, 2, 2-bis e 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241. In mancanza dei pareri di cui al comma precedente, il permesso di soggiorno è rilasciato. Lo sportello unico per l'immigrazione, acquisiti i pareri richiesti, convoca le parti per gli adempimenti di cui all'articolo 22. La durata del procedimento per il rilascio del permesso di soggiorno di cui al presente articolo non può complessivamente superare i novanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

6. All'atto della presentazione dell'istanza di cui al comma 1 lo sportello unico per l'immigrazione rilascia un'attestazione, contenente anche un codice fiscale alfanumerico provvisorio, che consente al cittadino straniero, di cui è richiesta l'assunzione di soggiornare nel territorio dello Stato fino a eventuale comunicazione dell'autorità di pubblica sicurezza, di svolgere lavoro subordinato o autonomo anche per un datore diverso da quello che ha presentato l'istanza di cui al comma 1, nonché l'iscrizione anagrafica e al Servizio sanitario nazionale. Il cittadino straniero in possesso dell'attestazione di cui al primo periodo può effettuare la registrazione di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, e può uscire e rientrare nel territorio dello Stato.

7. L'istanza di cui al comma 1 è presentata previo pagamento di un contributo forfettario stabilito nella misura di 130 euro, al netto dei costi amministrativi che restano comunque a carico dell'istante.

8. L'istanza di cui al comma 1 non è ammissibile qualora risulti che, nei cinque anni precedenti alla data di presentazione dell'istanza medesima, il datore di lavoro sia stato condannato, anche con sentenza non definitiva, per uno dei delitti previsti dall'articolo 12 e dall'articolo 22, comma 12 del presente testo unico, nonché per uno dei delitti previsti dall'articolo 600 e dall'articolo

603-*bis* del codice penale. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche quando la sentenza di condanna sia stata adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale.

9. Non sono ammissibili le istanze che riguardino cittadini stranieri ai quali non è consentito l'ingresso in Italia ai sensi dell'articolo 4, comma 3, ad eccezione del requisito relativo alla disponibilità di mezzi di sussistenza sufficienti per la durata del soggiorno, e ai sensi del medesimo articolo 4, comma 6.

10. In presenza di motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza di cui al comma 1 si tiene in ogni caso conto della presenza e dell'effettività di vincoli familiari sul territorio italiano con i soggetti di cui all'articolo 29, dell'esistenza di legami familiari e sociali con il Paese d'origine, nonché della durata del soggiorno in Italia.

Art. 22-*ter.* - (*Permesso di soggiorno per radicamento sociale*) - 1. Allo straniero presente a qualsiasi titolo nel territorio dello Stato da almeno tre anni e che dimostri di essersi radicato integrato nel tessuto civile e sociale è rilasciato dal questore un permesso di soggiorno per radicamento sociale della durata di due anni, rinnovabile e convertibile, ricorrendone i presupposti, in permesso di soggiorno per motivi di lavoro o in una delle altre tipologie di permesso di soggiorno previste dal presente testo unico.

2. Ai fini del rilascio del permesso di soggiorno di cui al comma 1, lo straniero deve dimostrare, con qualsiasi mezzo, il possesso di uno dei seguenti requisiti:

a) la sussistenza di legami familiari o affettivi nel territorio italiano;

b) l'inserimento sociale e lavorativo;

c) la durata della permanenza sul territorio italiano;

d) la conoscenza della lingua italiana;

e) qualunque altra circostanza idonea a dimostrare un legame stabile con il territorio nel quale dimora.

3. Il rilascio del permesso di soggiorno di cui al comma 1 è effettuato con le stesse modalità previste dall'articolo 22-bis, comma 4, primo periodo, e comma 5.

4. Il permesso soggiorno di cui al comma 1 non può essere rilasciato qualora lo straniero sia stato condannato, anche con sentenza non definitiva, per uno dei reati di cui ai commi 3-bis e 3-quater dell'articolo 51 del codice di procedura penale, o qualora lo straniero medesimo costituisca una minaccia attuale e concreta per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato ai sensi dell'articolo 4, comma 3 del presente testo unico. Nell'adottare il provvedimento di rifiuto del rilascio, di revoca o di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno dello straniero che ha legami in Italia con familiari di cui all'articolo 29, il questore tiene conto anche della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato e dell'esistenza di legami familiari e sociali sul territorio nazionale, nonché della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale medesimo ».

Art. 6.

(Disposizioni in materia di conversione del permesso di soggiorno)

1. Al testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 1-bis:

1) all'alinea, le parole: « , ove ne ricorrano i requisiti » sono sostituite dalle seguenti: « ovvero, ricorrendone i presupposti, in una delle altre tipologie di permesso di soggiorno previste dal presente testo unico »;

2) dopo la lettera *h*) sono inserite le seguenti:

« *h-ter*) permesso di soggiorno per protezione speciale, di cui all'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, ad eccezione dei casi per i quali siano state applicate le cause di diniego ed esclusione della protezione internazionale, di cui agli articoli 10, comma 2, 12, comma 1, lettere *b*) e *c*), e 16 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251;

h-quater) permesso di soggiorno per cure mediche, di cui all'articolo 19, comma 2, lettera *d-bis*), e all'articolo 36 »;

b) all'articolo 18, comma 5 sono aggiunte in fine le seguenti parole: « o, ricorrendone i presupposti, in una delle altre tipologie di permesso di soggiorno previste dal presente testo unico »;

c) all'articolo 18-*bis*, comma 1-*bis*, secondo periodo, le parole: « in permesso di soggiorno per motivi di studio qualora il titolare sia iscritto ad un corso regolare di studi » sono aggiunte, in fine, le seguenti: « o, ricorrendone i presupposti, in una delle altre tipologie di permesso di soggiorno previste dal presente testo unico »;

d) all'articolo 20-*bis*, comma 2, le parole: « ma non può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro. » sono sostituite dalle seguenti: « . Esso può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro ovvero, ricorrendone i presupposti, in una delle altre tipologie di permesso di soggiorno previste dal presente testo unico. »;

e) all'articolo 22, dopo il comma 11 è inserito il seguente:

« *11.1.* Lo straniero che ha conseguito in Italia un dottorato, un *master* universitario di secondo livello, una laurea triennale, una laurea specialistica o una laurea magistrale,

alla scadenza del permesso di soggiorno per motivi di studio può essere iscritto nell'elenco anagrafico previsto dall'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2000, n. 442, per un periodo non superiore a dodici mesi, o, in presenza dei requisiti previsti dal presente testo unico, può chiedere la conversione del permesso di soggiorno per motivi di studio in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, ricorrendone i presupposti, in una delle altre tipologie di permesso di soggiorno previste dal presente testo unico »;

f) all'articolo 24, comma 10, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il permesso di soggiorno per motivi di lavoro stagionale può essere altresì convertito, ricorrendone i presupposti, in una delle altre tipologie di permesso di soggiorno previste dal presente testo unico »;

g) all'articolo 29, comma 6, il secondo periodo è sostituito dal seguente: « Il permesso di soggiorno consente di svolgere attività lavorativa e può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro ovvero, ricorrendone i presupposti, in una delle altre tipologie di permesso di soggiorno previste dal presente testo unico. »;

h) all'articolo 30 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, lettera b), le parole: « agli stranieri regolarmente soggiornanti ad altro titolo da almeno un anno » sono sostituite dalle seguenti: « agli stranieri »;

2) al comma 1, lettera c), le parole: « al familiare straniero regolarmente soggiornante » sono sostituite dalle seguenti: « al familiare straniero »;

3) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

« 5-bis. Anche al di fuori dei casi di cui al comma 5, il permesso di soggiorno rilasciato per motivi familiari può essere sem-

pre convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, ricorrendone i presupposti, in una delle altre tipologie di permesso di soggiorno previste dal presente testo unico ».

Art. 7.

(Abrogazioni e soppressioni)

1. Al testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 5-*bis* è abrogato;

b) l'articolo 10-*bis* è abrogato;

c) all'articolo 13:

1) al comma 3-*septies*, le parole: « all'articolo 10-*bis* o » sono soppresse;

2) al comma 5, il quarto periodo è soppresso;

d) all'articolo 14-*ter*, comma 3, il quarto periodo è soppresso;

e) all'articolo 16:

1) al comma 1, le parole: « ovvero nel pronunciare sentenza di condanna per il reato di cui all'articolo 10-*bis* » sono soppresse;

2) al comma 1-*bis*, le parole: « all'articolo 10-*bis* o » sono soppresse;

f) all'articolo 21, i commi 4, 4-*bis*, 5, 6 e 7 sono abrogati.